

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PISANÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1979

Modificazioni alla legge 14 aprile 1975, n. 103, recante norme
in materia di diffusione radiofonica e televisiva

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 14 aprile 1975, n. 103, recante: « Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva », mentre all'articolo 1, quinto comma, stabilisce che la Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, sia costituita da quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari, all'articolo 5, primo comma, che prevede l'elezione del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, non ripete lo stesso principio della rappresentanza di tutti i Gruppi.

È in pratica accaduto che la maggioranza dei Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo siano stati eletti con l'esclusione di diversi Gruppi presenti nei Consigli e nelle Assemblee, in contrasto con lo spirito e la lettera dell'articolo 1 della citata legge che afferma « l'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione ». Tali principi, che la legge suddetta dichiara « fondamentali » della disciplina del servizio pubblico

radiotelevisivo, sono così venuti meno, con le esclusioni accennate nella composizione di molti Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, in un organismo che, tra l'altro, « regola l'accesso alle trasmissioni regionali » e « formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione regionale ».

È noto che la RAI-TV ha deciso di dare il via ad alcune trasmissioni regionali, sia pure in via sperimentale.

Si rende opportuno in conseguenza intervenire ad una modifica dell'articolo 5, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, modificandolo in analogia a quanto l'articolo 1 prevede in tema di rappresentanza di tutti i Gruppi e in riferimento al principio concernente l'apertura alle diverse tendenze politiche.

Il disegno di legge, che si sottopone, vuole appunto rispondere a questo fine.

All'articolo 1 si propone la modifica del primo comma dell'articolo 5 della legge numero 103 del 1975, ripetendo modalità dell'articolo 1 e richiamando la norma della

partecipazione dei rappresentanti di tutti i Gruppi al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

All'articolo 2 si stabilisce che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, che

qui si propone, i Consigli e le Assemblee regionali provvedano, secondo quanto previsto dall'articolo 1, alla rinnovata composizione del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dai seguenti:

« Presso ciascun Consiglio o Assemblea regionale è istituito un Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo composto da tanti membri quanti sono i Gruppi consiliari.

Le designazioni vengono fatte dalla Presidenza del Consiglio regionale su indicazione dei presidenti dei Gruppi. I membri del Comitato durano in carica fino alla scadenza del Consiglio o dell'Assemblea regionale ».

Art. 2.

All'entrata in vigore della presente legge decadono i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo costituiti in difformità al precedente articolo 1.

Entro trenta giorni i Consigli e le Assemblee regionali per iniziativa dei rispettivi presidenti provvederanno alla nomina dei nuovi Comitati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.